

CUSTODE GIUDIZIARIO E PROFESSIONISTA DELEGATO ALLA VENDITA

Rendiconto

**Formazione e approvazione del progetto di distribuzione
Cause di Prelazione dei crediti**

CONTENUTO ORDINANZA DI DELEGA

indice

- I. tipologia vendita**
- II. nomina delegato**
- III. numero tentativi di vendita e termine per l'espletamento delle attività**
- IV. determinazione fondo spese e acconto al professionista delegato e termine entro il quale versare**
- V. nomina gestore vendita**
- VI. pubblicità**
- VII. modalità della vendita**
- VIII. compiti del delegato - custode - curatore**
- IX. progetto distribuzione**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

art. 596 c.p.c.

Con la «riforma Cartabia» (d.lgs. 149/2022 in vigore dal 28/2/2023) si ha una **sostanziale modifica dei ruoli del giudice e professionista nella fase distributiva**, infatti:

- ❖ il **giudice** solo quando ne ravvisi l'esigenza, procederà direttamente alle operazioni di vendita (art. 591-bis, co. 2) ed alla redazione del progetto di distribuzione (art. 596, co. 4),
- ❖ il **professionista delegato**, in tutti gli altri casi, provvederà a tale incombenza secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione (ex art. 591-bis co. 3 n. 12)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

art. 596 c.p.c.

PROGETTO DISTRIBUZIONE

```
graph TD; A[PROGETTO DISTRIBUZIONE] --> B[FINALE]; A --> C[PARZIALE  
(90% somme disponibili)];
```

FINALE

PARZIALE

(90% somme disponibili)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Professionista Delegato



entro 30 giorni dal versamento del prezzo

Proposta progetto distribuzione



trasmissione

 Proposta progetto di distribuzione
 Proposta di distribuzione

Giudice dell'Esecuzione

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

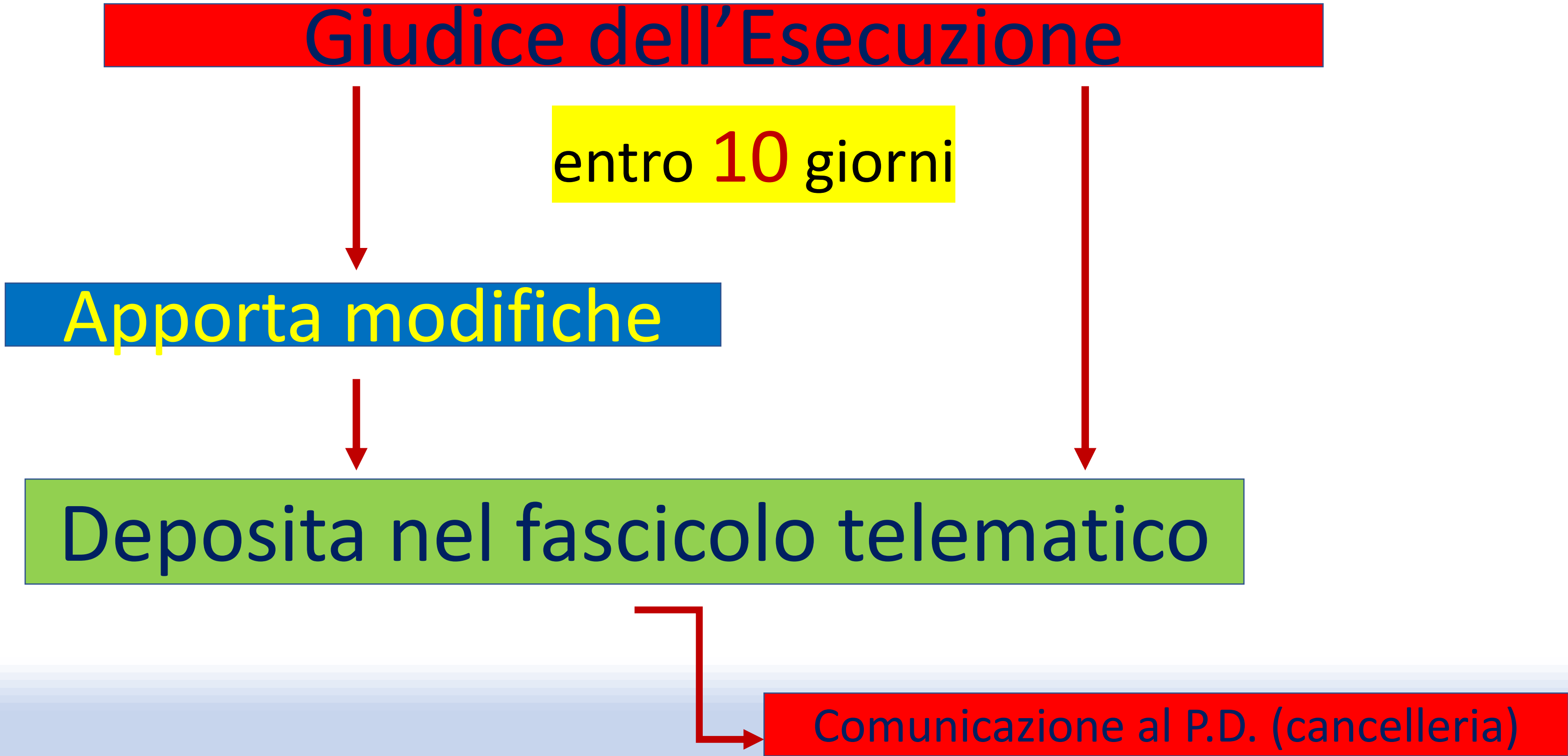
art. 596 c.p.c.

Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510, primo comma, ~~[il giudice dell'esecuzione o]~~ il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis, ~~[non più tardi]~~ entro trenta giorni dal versamento del prezzo, provvede, secondo le direttive impartite dal giudice dell'esecuzione, alla formazione di un progetto di distribuzione, anche parziale, contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano, ~~[e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione]~~ e alla sua **trasmissione** al giudice dell'esecuzione. Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Giudice dell'Esecuzione



```
graph TD; A[Giudice dell'Esecuzione] -- "entro 10 giorni" --> B[Apporta modifiche]; B --> C[Deposita nel fascicolo telematico]; C --> D[Comunicazione al P.D. (cancelleria)];
```

entro 10 giorni

Apporta modifiche

Deposita nel fascicolo telematico

Comunicazione al P.D. (cancelleria)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

IL GIUDICE

Letto il progetto di distribuzione predisposto dal delegato:
ritenuto che non appare necessario apportare alcuna variazione allo stesso;
letto l'art. 596 c.p.c.;

P.Q.M.

DISPONE che il delegato provveda – entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento – a fissare innanzi a sé l'audizione delle parti per la discussione del progetto.

Si comunichi.

Il G.E.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Professionista Delegato



entro **30** giorni dalla comunicazione

fissazione udienza e
comunicazione ai creditori



almeno **10** giorni

comparizione dei creditori

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

Audizione creditori 19.9.2025 ore 16.30

Gentili Creditori

in allegato trasmetto, per la procedura esecutiva in oggetto, il provvedimento reso in data odierna dal G.E. dott. _____ che ha confermato, senza modifiche, la bozza del progetto di distribuzione depositato dallo scrivente, qui accluso.

A tal fine comunico, ai sensi dell'innovato art. 596 cpc comma 2 c.p.c., che l'audizione delle parti per la discussione del progetto di distribuzione è fissata per il giorno **19 settembre 2025 alle ore 16,30** con modalità telematica tramite il seguente collegamento: <https://>

Vi chiedo, tuttavia, di evidenziarmi eventuali necessità per lo svolgimento in presenza delle predette operazioni. In tal caso la riunione si terrà presso il mio studio, in _____ al _____

Vi faccio presente che, ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione innanzi al professionista delegato, importa l'approvazione del progetto ai sensi del successivo art. 598 c.p.c.

Distinti saluti

Il professionista delegato

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Art. 597 c.p.c.

La mancata comparizione per la discussione sul progetto di distribuzione **innanzi al professionista delegato** o all'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma [*G.E. provvede direttamente alle operazioni di vendita*] importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo 598.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Flusso operativo

audizione creditori

Nessuna contestazione o
mancata comparizione

CONTESTAZIONI

Verbale P.D.

entro 7 giorni

pagamenti

ATTI AL G.E.



PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Art. 598 c.p.c.

Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis o il giudice dell'esecuzione nell'ipotesi di cui all'articolo 596, quarto comma, ordina il pagamento agli aventi diritto delle singole quote entro sette giorni.

Verbale di discussione progetto distribuzione

Verbale di discussione sul progetto di distribuzione

L'anno duemilaventicinque il giorno diciannove del mese di settembre (**18.9.2025**) alle ore 16,30 dinanzi al professionista delegato, Avv. _____, sono presenti in collegamento telematico su piattaforma _____:

- l'avv. _____, per il creditore procedente _____, che dichiara di approvare il progetto di distribuzione;

Nessun altro è comparso.

Il professionista delegato dà atto che:

- tutte le parti sono state informate dell'odierna audizione, fissata ai sensi dell'art. 596 secondo comma c.p.c., mediante pec inviata in data 4.9.2025;

- non sono state sollevate contestazioni al progetto di distribuzione predisposto e depositato dal G.E., senza variazioni, con provvedimento del 4.9.2025;

- ai sensi dell'art. 597 c.p.c., la mancata comparizione per la discussione del progetto dinanzi al professionista delegato comporta l'approvazione dello stesso.

Visto l'art. 598 c.p.c., il progetto di distribuzione deve intendersi, pertanto, approvato e che i pagamenti nello stesso previsti verranno effettuati - entro sette giorni - previa comunicazione delle coordinate bancarie da parte degli aventi diritto; all'esito, provvederà alla chiusura del conto corrente intestato alla procedura e a depositare il rendiconto delle operazioni nel fascicolo informatico.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 16,45.

Il professionista delegato _____

Progetto di distribuzione approvato

D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 – art. 591 bis c.p.c.

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito dell'ultimo rapporto riepilogativo periodico.

I rapporti riepilogativi sono redatti in conformità a modelli predisposti dal giudice dell'esecuzione [schema XSD - XML Schema Definition] e contengono i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima

I campi contrassegnati da * sono obbligatori.

Data esecutività *
18/09/2025

Non devono essere inseriti i piani di riparto che alla data del deposito del presente Rapporto riepilogativo non sono ancora stati dichiarati esecutivi.

Per ciascuna categoria economica specificare la somma complessivamente ripartita.

Categoria economica	Importo complessivo	Importo soddisfatto integralmente	Importo non soddisfatto integralmente	Importo totalmente non soddisfatto
crediti bancari *	665757,17	519632,12	146125,05	0,00
crediti condominiali *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti di professionisti *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti di artigiani *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti al consumo *	0,00	0,00	0,00	0,00
crediti erariali o previdenziali *	11754,84	11754,84	0,00	0,00
altri crediti *	100000,00	0,00	0,00	100000,00

Imposta a zero i campi obbligatori

Annulla Salva

Progetto di distribuzione approvato

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

approvazione

IL GIUDICE

Preso atto dell'avvenuta approvazione del progetto di distribuzione e dei conseguenti pagamenti effettuati dal delegato;

P.Q.M.

DICHIARA chiusa la procedura esecutiva.

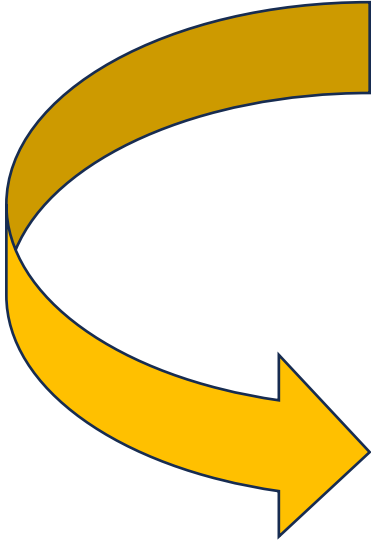
Si comunichi.

Il G.E.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

contestazioni al riparto

Se vengono sollevate contestazioni innanzi al professionista delegato, questi ne dà conto nel processo verbale e rimette gli atti al giudice dell'esecuzione che provvederà ai sensi dell'art. 512 c.p.c.



se, in sede di distribuzione, **sorgono controversie** tra creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la **sussistenza** o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il **G.E. risolverà con ordinanza**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

contestazioni al riparto

- con l'ordinanza ex art. 512 c.p.c. il G.E. potrà:
 - a) confermare il progetto di distribuzione predisposto dal P.D., se ritiene che le questioni prospettate siano infondate
 - b) modificare il progetto di distribuzione, motivando le ragioni di fatto e di diritto per cui ritiene di accogliere le doglianze formulate
- in funzione della sua decisione il G.E. può sospendere in tutto o in parte la distribuzione della somma ricavata
- avverso l'ordinanza del G.E. le parti possono proporre opposizione ex art. 617 c. 2 c.p.c.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

contestazioni al riparto

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Lette le osservazioni al progetto di distribuzione depositate da _____ s.r.l.;

ritenuto che le osservazioni della suddetta società sono – sulla base degli elementi acquisiti nel processo – infondati;

ritenuto, in particolare, che;

P.Q.M.

DICHIARA esecutivo il progetto di distribuzione predisposto dal professionista delegato;

AUTORIZZA il pagamento - in favore degli aventi diritto e previa comunicazione delle coordinate bancarie - delle somme loro assegnate nel progetto di distribuzione, autorizzando il delegato alla successiva chiusura del conto corrente intestato alla procedura;

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

criticità operative

- la normativa innovata prevede un arco temporale di circa tre mesi dal **versamento del saldo prezzo** al **pagamento dei creditori** utilmente partecipanti al **progetto di distribuzione**
- nel predetto periodo si deve procedere alla **registrazione del decreto di trasferimento** (60 giorni Agenzia Entrate) e alla **cancellazione delle formalità pregiudizievoli** (dopo registrazione - ex Agenzia del Territorio)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

operazioni preliminari

- **Cancellazione iscrizioni e trascrizioni ipotecarie**
- **Deposito note di precisazione del credito da parte dei creditori**
- **Restituzione eventuale residuo fondo spese (aggiudicatario – creditore procedente)**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

operazioni preliminari

Liquidazione da parte del G.E. (ovvero criteri per la determinazione) dei compensi e spese di

- **Custode Giudiziario**
- **Professionista Delegato**
- **Esperto stimatore ~~C.T.U.~~ (*) (eventuale saldo art. 13)**
- **Creditore procedente e intervenuti**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

normative di riferimento

Le normative di riferimento per la determinazione dei compensi:

- **custode Giudiziario – D.M. 15.5.2009 n. 80**
- **professionista Delegato – D.M. 15.10.2015 n. 227**
- **esperto stimatore – D.M. 30.5.2002 (art. 12-13)**
- **creditori procedente e intervenuti – D.M. 10.3.2014 n. 55**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE normative di riferimento

Situazioni particolari

custode Giudiziario – **D.M. 15.5.2009 n. 80**

- ✓ aumenti (max 20%) per eccezionale difficoltà (art. 2 comma 5) e per attività straordinarie (5%-20%) espressamente individuate (art. 3 comma 2)
- ✓ compenso (4% fino a 5.000,00 - 3% su eccedenza) su canoni riscossi (art. 3 comma 1)
- ✓ r.s.g. 10%

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

normative di riferimento

Situazioni particolari Professionista Delegato – D.M. 15.10.2015 n. 227 art. 2

- ✓ suddivisione in fasi sulla base prezzo di aggiudicazione (comma 1)
 - 1) attività comprese tra il conferimento dell'incarico e la redazione dell'avviso di vendita
 - 2) attività successive alla redazione dell'avviso di vendita e fino all'aggiudicazione o assegnazione
 - 3) attività svolte nel corso della fase di trasferimento della proprietà
 - 4) attività svolte nel corso della fase di distribuzione della somma ricavata
- ✓ liquidazione per singolo lotto in presenza di giusti motivi o di più debitori (solo quarta fase – comma 2)
- ✓ aumento (max 60%) o riduzione (max 25%) – comma 3
- ✓ r.s.g. 10%
- ✓ compenso non superiore al 40% del prezzo di aggiudicazione (comma 5)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

normative di riferimento

Situazioni particolari

Esperto stimatore – D.M. 30.5.2002 (art. 13)

- **il compenso definitivo sarà calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita.**
- **prima della vendita non potranno essere liquidati acconti in misura superiore al 50% del compenso calcolato (art. 161 disp. att. c.p.c.)**

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

operazioni preliminari

- **Acquisizione estratti conto bancari della procedura**
- **Verifica esistenza dei titoli\giustificativi di credito in copia conforme e documentazione relativa agli esborsi**
(sollecito\accantonamento\esclusione)

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Al riguardo, va infatti richiamato il principio, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “*nell’espropriazione immobiliare, legittimamente il progetto di distribuzione prescinde dalle ragioni di credito per le quali il creditore non abbia prodotto i necessari documenti giustificativi nel termine a tale scopo fissato – in estrinsecazione della potestà prevista dagli artt. 484, 175 e 152 c.p.c. – dal giudice dell’esecuzione*” (cfr. Cass. Civ., sez. III, 27 gennaio 2017, n. 2044).

In particolare, è stato rilevato come la predisposizione del progetto di distribuzione non è un’attività semplice e che si risolve in un atto unitario; essa costituisce un vero e proprio subprocedimento per la cui definizione è indispensabile l’acquisizione di tutti i documenti necessari a determinare l’importo dei crediti e le classi dei creditori.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Siffatto potere, in particolare, è attribuito al giudice dell'esecuzione dal disposto dall'art. 152 c.p.c. (per ciò che attiene i termini perentori) e dall'art. 175 co. 2) – richiamato dall'art. 484 c.p.c. in tema di esecuzione – per ciò che attiene ai termini ordinatori da indicare alle parti per il compimento delle attività processuali.

A tale potere corrisponde il dovere di collaborazione imposto alle parti, tenute, in una procedura che si svolge d'ufficio, a fornire la documentazione necessaria a rendere possibile il compimento delle attività del giudice senza dispersione di energie e senza inutile protrazione dei tempi processuali.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Disposizioni del G.E. (ipotesi)

Il delegato provvederà a predisporre il progetto di distribuzione, anche nel caso in cui i creditori non abbiano provveduto a depositare, nel termine loro concesso, la nota di precisazione del credito, ovvero il titolo giustificativo, escludendo dal riparto i creditori che non abbiano depositato il titolo esecutivo e procedendo, in mancanza della nota di precisazione del credito, a determinare il credito sulla scorta del solo atto di precetto o di intervento.

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

Cassazione Sezione terza – Sentenza 28513/2025 del 27.10.2025

principio di diritto:

«l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c., mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti».

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

operazioni preliminari

In base all'art. 510 c.p.c., il possesso del titolo esecutivo è essenziale per la partecipazione alla distribuzione del ricavato.

L'intervento, però, è consentito anche ad alcuni creditori sprovvisti del titolo esecutivo che possono fruire di un accantonamento se:

- sia stata data prova della pendenza di una domanda giudiziale idonea a conseguire un titolo esecutivo;
- il G.E. abbia disposto l'accantonamento su istanza del creditore

PROGETTO DI DISTRIBUZIONE

ENTRATE

SPESE IN PREDEDUZIONE

SPESE PRIVILEGIATE EX ART. 2770 C.C.

CREDITI IPOTECARI

CREDITI PRIVILEGIATI EX ART. 2776 C.C.

CREDITI CHIROGRAFARI TEMPESTIVI

CREDITI CHIROGRAFARI TARDIVI

RENDICONTO PROFESSIONISTA DELEGATO

Entrate

PREZZO DEL BENE TRASFERITO (indicato nel decreto di trasferimento)

+/- competenze nette bancarie (interessi attivi, meno oneri e spese)

+ ricavato dalla custodia giudiziaria (es. fitti attivi)

+ versamenti istanza di conversione poi decaduta

+ cauzione versata dall'aggiudicatario decaduto

+ risarcimento dell'aggiudicatario inadempiente

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.)

Attivo

Altri dati

- ✓ **Rendita** (canoni locazione\ affitto)
- ✓ **Multa ex art. 587 cpc** (decadenza agg.)
- ✓ **Risarcimento ex art. 177 disp. att. Cpc**
(differenza agg. decaduta e vendita succ.)
- ✓ **Altri importi**
- ✓ **Decadenza conversione pignoramento**

Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.)

Attivo

Immobiliare

ATTENZIONE: Nel rispetto degli schemi XSD ministeriali relativi al deposito telematico del **Rapporto riepilogativo**, in caso di mancata compilazione della sezione **Dettaglio lotto**, i dati dei beni presenti in tale lotto non potranno essere riportati nel file xml. Di conseguenza, in fase di salvataggio, verranno evidenziati i dati obbligatori mancanti per i soli beni per i quali è stata compilata la sezione **Dettaglio lotto**.

Lotto	Bene N°	Descrizione del bene	Stima del bene		Aggiungi bene
Lotto Unico	1	Appartamento (ROMA - VIA CONDOTTI 1500) + Dettaglio Titolari dell'immobile	€ 300.000,00	 - 	Dettaglio lotto *

Altro

Poiché la **rendita** e la **somma confiscata** sono voci previste come obbligatorie dalle specifiche ministeriali, se non inserite, verranno automaticamente immessi dei dati fittizi con importo pari a zero per consentire il corretto deposito telematico.

Rendita * ?

Lotto	Rendita	Importo ripartito	Data riparto	Data istanza del creditore	Importo attuale in cassa	Aggiungi
Unico	€ 10.000,00	€ 0,00	01/01/1900	01/01/1900	€ 30.000,00	 - 

Multa ex art. 587 c.p.c.

Lotto	Importo cauzione	Data aggiudicazione	Aggiungi
Unico	€ 30.000,00	10/06/2022	 - 

Risarcimento ?

Lotto	Importo incassato	Data decreto	Aggiungi
Unico	€ 15.000,00	15/07/2022	 - 

Altri importi

Lotto	Importo	Causale	Aggiungi
Unico	€ 5.000,00	RISARCIMENTO ASSICURATIVO	 - 

Somma confiscata * € ?

Decadenza conversione

Rendita da locazione

Decadenza aggiudicazione

Differenza prezzo

Altri introiti

LA GRADUAZIONE DEI CREDITI

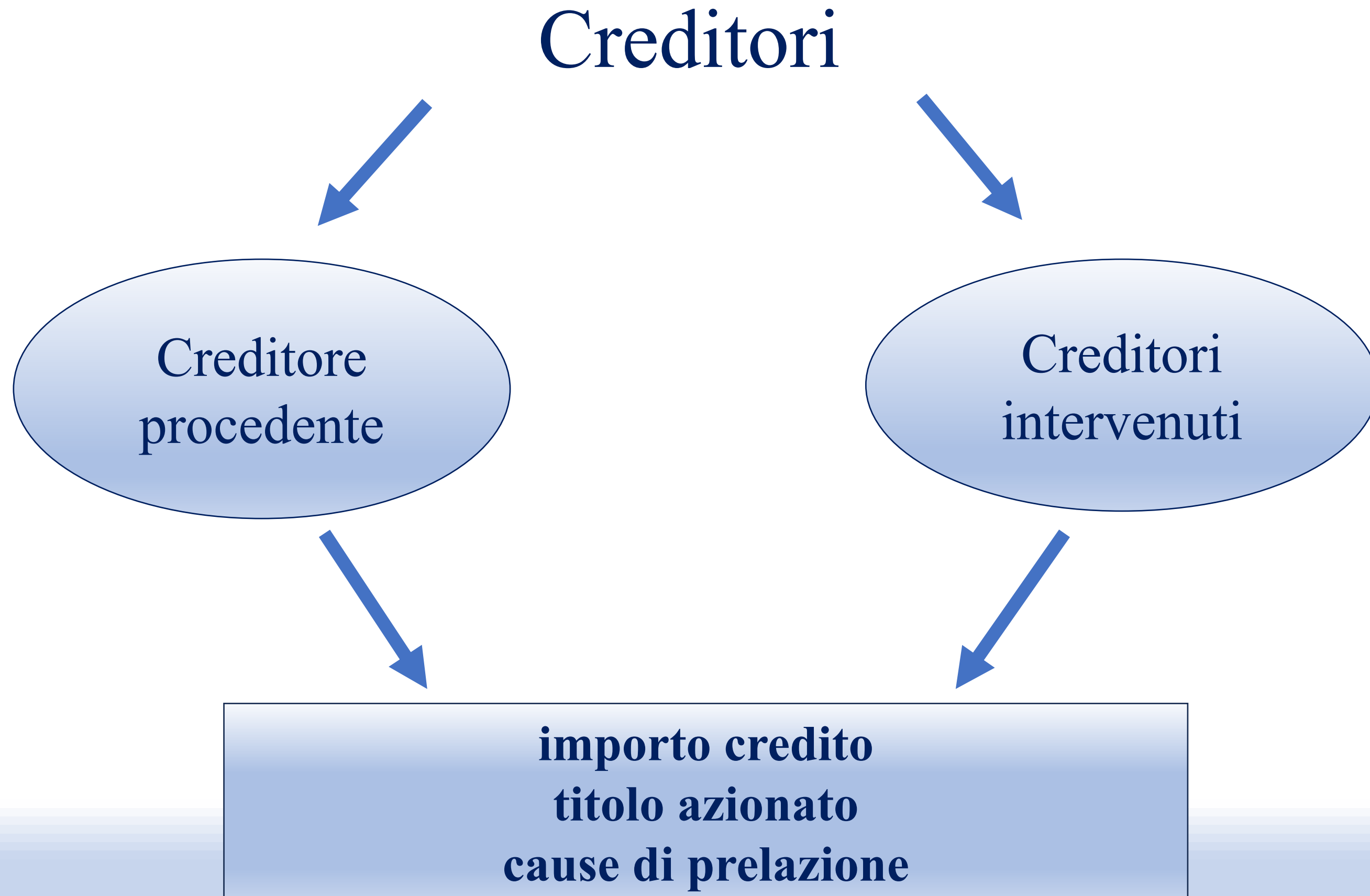
E

LE CAUSE DI PRELAZIONE

1 – Le spese in prededuzione

- compensi del custode giudiziario, del professionista delegato, esperto stimatore, eventuali ausiliari nominati dal G.E.
- cancellazione delle formalità pregiudizievoli
- **IVA**
- pubblicità, ove non anticipate dal creditore
- manutenzione e conservazione del bene
- regolarizzazione edilizio-urbanistica degli immobili
- rilascio dell'immobile
- condominiali sostenute per la conservazione dell'immobile, qualora disposto dal G.E.
- spese in prededuzione precisate da fallimento o liquidazione giudiziale

Concorso dei creditori e cause di prelazione



Rapporti riepilogativi (art. 591-bis ultimo comma c.p.c.) struttura e dati da inserire

CREDITORE INTERVENUTO *

Titolo	Privilegio	Chirografo	Totale crediti	Aggiungi
Esecutivo - Decreto ingiuntivo	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	 - 

CREDITORE PROCEDENTE (Creditore Procedente) *

Titolo	Privilegio	Chirografo	Totale crediti	Aggiungi
Esecutivo - Mutuo fondiario	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	 - 

Note

N° creditori *

N° crediti dichiarati *

Importo totale crediti *

€

N° crediti soddisfatti integralmente *

N° crediti soddisfatti non integralmente *

N° crediti totalmente non soddisfatti *

2 - Le spese privilegiate ex art. 2770 c.c.

Sono privilegiate ex art. 2770 c.c. sul prezzo degli immobili,
le spese di giustizia fatte per atti conservativi o per
l'espropriazione di beni immobili nell'interesse comune dei
creditori

2 - Le spese privilegiate ex art. 2770 c.c.

Nello specifico sono privilegiate le spese di:

- ✓ **esecuzione** per la fase successiva all'atto di precetto
- ✓ **conservazione** relative ad atti giudiziari che abbiano impedito la fuoriuscita del bene dal patrimonio del debitore (es. sequestro conservativo civile, pignoramento immobiliare) limitatamente al primo atto

Concorso dei creditori e cause di prelazione

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i **privilegi**, il **pegno** e le **ipoteche** (art. 2741 c.c.).

Le cause di prelazione

L'**ipoteca** ha ad oggetto beni immobili, ovvero, beni mobili iscritti in pubblici registri e deve risultare dalla iscrizione presso i pubblici registri (art. 2808 s.s. c.c.).

Il **pegno**, invece, ha ad oggetto beni mobili o crediti ed è opponibile ai terzi soltanto se risulta da atto scritto avente data certa.

Le cause di prelazione

Il privilegio è un **titolo di prelazione** che conferisce al creditore titolare la possibilità di veder soddisfatto il proprio credito con **preferenza** rispetto ad altri creditori

Condizione necessaria perché vi sia un privilegio è **l'esistenza di una espressa norma di legge**

PRIVILEGIO

```
graph TD; A[PRIVILEGIO] --> B[SPECIALE]; A --> C[GENERALE]; B --> D["DETERMINATI BENI  
MOBILI E IMMOBILI  
DEL DEBITORE"]; C --> E["TUTTI I BENI DEL  
DEBITORE"];
```

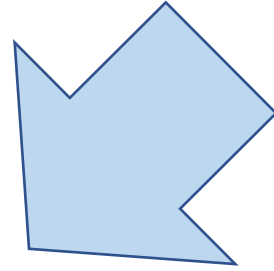
SPECIALE

GENERALE

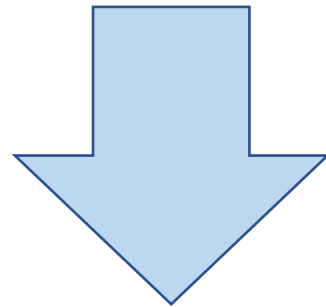
**DETERMINATI BENI
MOBILI E IMMOBILI
DEL DEBITORE**

**TUTTI I BENI DEL
DEBITORE**

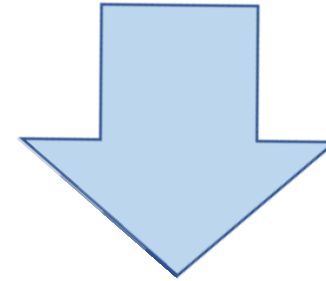
IMMOBILI



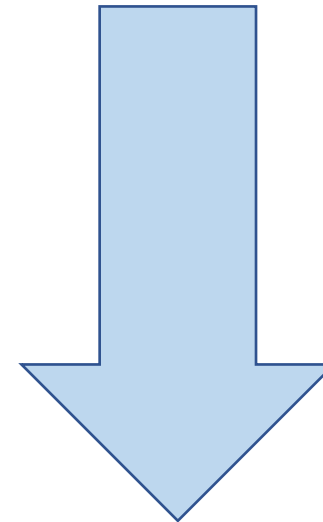
**Privilegio
SPECIALE**



art. 2771 - art. 2775 bis c.c.

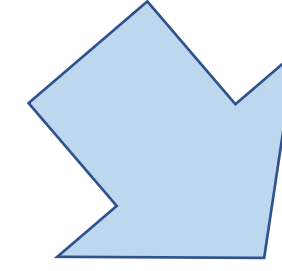


PRELAZIONE

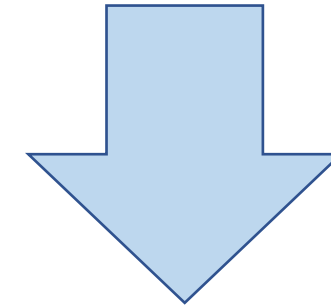


art. 2808 c.c. (ipoteca)

- *volontaria, giudiziale o legale*
- *grado iscrizione nei RR.II.*
- *durata ventennale - rinnovo*

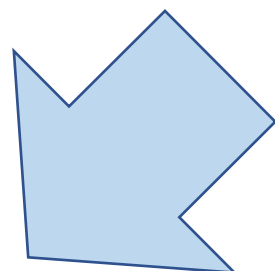


**Privilegio
GENERALE**

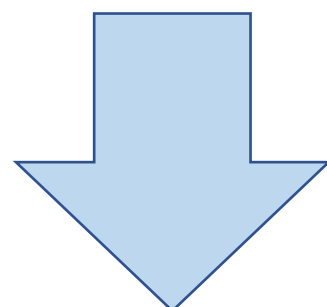


**art. 2776 c.c.
(collocazione
sussidiaria)**

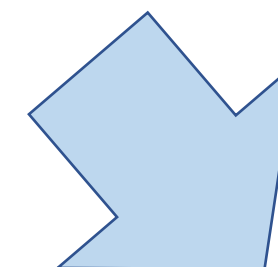
ORDINE DI PRELAZIONE



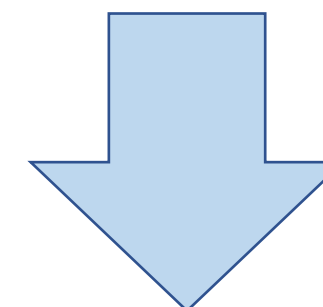
2778 c.c.



Beni
MOBILI



2780 c.c.



Beni
IMMOBILI

opponibilità ai terzi dei crediti ipotecari

Il privilegio e l'ipoteca devono essere **opponibili** al **creditore pignorante** ed ai **creditori intervenuti** cioè devono essere sorti prima del pignoramento.

Non è opponibile l'ipoteca iscritta **successivamente** al pignoramento (art. 2916 c.c., co. 1, n. 1)

opponibilità ai terzi dei crediti ipotecari

- non rileva se trattasti di ipoteca negoziale, legale o giudiziale.
- deve essere **iscritta prima del pignoramento** diversamente il credito sarà considerato privilegiato ex art. 2776 c.c. o chirografario
- iscrizione ipotecaria, come il pignoramento, **perde efficacia se non viene rinnovata entro il ventennio dall'iscrizione, anche in corso di procedura (fallimento\l.g. NO)**
- prende il **grado** dal momento in cui è iscritta, anche se relativa ad un credito condizionale (art. 2852 c.c.).
- il grado segna l'**ordine di soddisfacimento** tra creditori ipotecari.
- in caso di **stesso grado** (art. 2853 c.c.) la soddisfazione avverrà proporzionalmente.
- **incapienza dell'ipoteca** comporta la riconduzione dell'eccedente del credito tra i crediti chirografari

Composizione dei crediti ipotecari

Sono assistiti da prelazione ipotecaria:

- **il capitale iscritto** nei limiti del credito effettivamente esistente (l'iscrizione può anche essere maggiore del credito), composto in caso mutuo/finanziamento dal capitale residuo, risultante al momento della risoluzione, nonché la sola quota capitale delle rate scadute ed insolute
- **gli interessi convenzionali** maturati nell'anno in corso alla data del pignoramento e nel biennio anteriore
- **gli interessi legali** dal primo giorno successivo al termine dell'anno in corso alla data del pignoramento e sino alla data del deposito del decreto di trasferimento
- **le spese di iscrizione** (imposta ipotecaria, spese per copie, ecc.) e rinnovazione dell'ipoteca
- **le spese ordinarie del processo esecutivo** sostenute nel corso del processo esecutivo come liquidate dal Giudice (se non si tratta del creditore procedente)

Interessi sui crediti ipotecari

Art. 2855 c.c.

...

Qualunque sia la specie d'ipoteca, l'iscrizione di un capitale che produce interessi [interessi corrispettivi] fa collocare nello stesso grado gli interessi dovuti, purché ne sia enunciata la misura nell'iscrizione. La collocazione degli interessi è limitata alle due annate anteriori e a quella in corso al giorno del pignoramento, ancorché sia stata pattuita l'estensione a un maggior numero di annualità ...

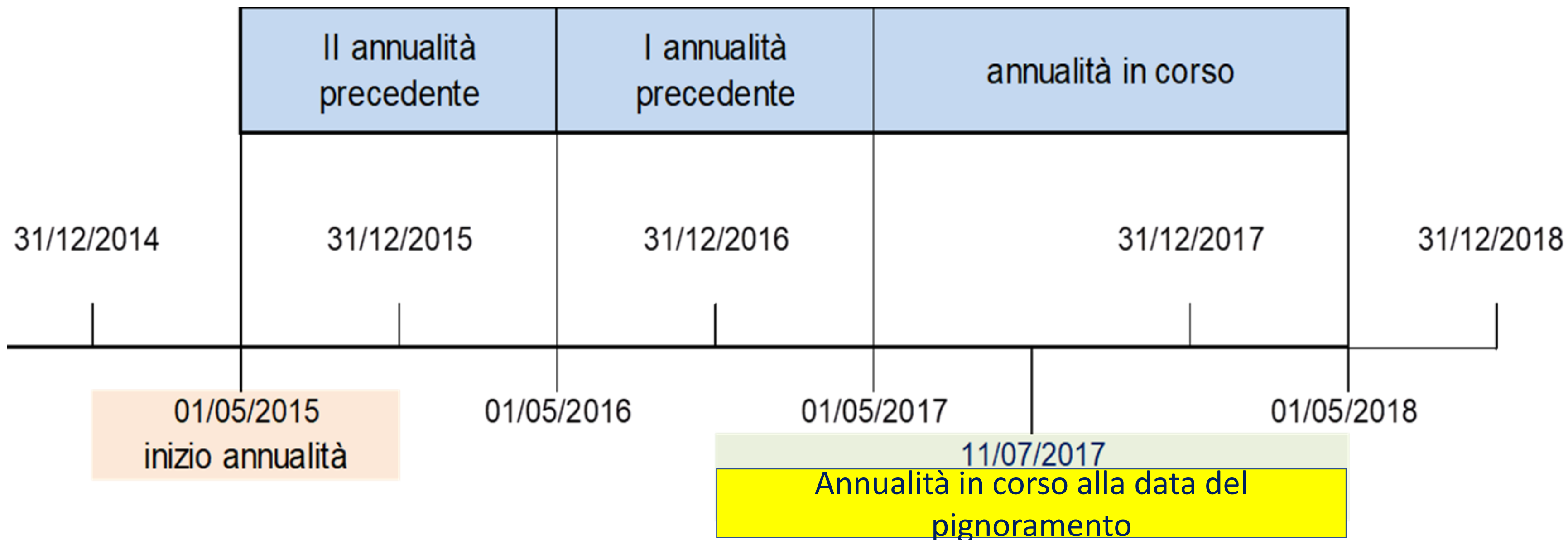
L'iscrizione del capitale fa pure collocare nello stesso grado gli interessi maturati dopo il compimento dell'annata in corso alla data del pignoramento [interessi moratori], però soltanto nella misura legale e fino alla data della vendita

Interessi sui crediti ipotecari

Dati relativi all'ipoteca o al privilegio

<i>Specie dell'ipoteca o del privilegio</i>	IPOTECA VOLONTARIA		
<i>Derivante da</i>	0168 CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO		
<i>Capitale</i> € 305.200,02	<i>Tasso interesse annuo</i> 2,4%	<i>Tasso interesse semestrale</i>	-
<i>Interessi</i> -	<i>Spese</i> -	<i>Totale</i> € 457.800,00	
<i>Importi variabili</i> SI	<i>Valuta estera</i> -	<i>Somma iscritta da aumentare automaticamente</i> -	
<i>Presenza di condizione risolutiva</i> -	<i>Durata</i>	30 anni	

Interessi sui crediti ipotecari



Interessi sui crediti ipotecari

Cass. Sez. Unite 19/5/2008 n. 12639: se la banca chiede la risoluzione del mutuo fondiario (mutuo di scopo ipotecario), perde gli interessi corrispettivi sulle rate a scadere dal momento in cui dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa (con effetto *ex nunc*) e gli interessi di mora decorreranno da quel momento solo sulla parte delle predette rate imputabile a capitale

3 – crediti con collocazione sussidiaria ex art. 2776 c.c.

Alcuni privilegi generali mobiliari, al presentarsi di determinati presupposti, consentono ai creditori di soddisfarsi con **preferenza** anche nella distribuzione del ricavato della vendita dei beni immobili del debitore **rispetto ai chirografari** ma solo dopo gli ipotecari

Gli articoli richiamati dall'art. 2776 c.c.

- I. Art. 2118 c.c. (Recesso dal contratto a tempo indeterminato) – T.F.R.;
- II. Art. 2751 c.c. (Crediti per spese funebri, d'infermità e alimenti)
Art. 2751 bis c.c. (Crediti per retribuzioni e provvigioni, professionisti, crediti dei coltivatori diretti, delle società od enti cooperativi e delle imprese artigiane)
Art. 2753 c.c. (Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)
- III. Art. 2752 c.c. (Crediti per i tributi diretti dello Stato, per IVA e per tributi degli enti locali)
 - ✓ **comma 1** - debitore i crediti dello Stato, per IRPEF, IRES, IRAP ed imposta locale sui redditi (inserito dalla L. 111/2011)
 - ✓ **comma 3** - crediti dello Stato per le imposte, le pene pecuniarie e le soprattasse dovute secondo le norme IVA

Il creditore assistito da privilegio mobiliare con collocazione sussidiaria
prevale solo sui chirografari se dimostra (*):

- a) di avere inutilmente esperito l'esecuzione mobiliare
- b) di essere rimasto insoddisfatto in altro procedimento esecutivo mobiliare
promosso da altri verso il comune debitore
- c) di non poter essere soddisfatto in futuro per mancanza di beni mobili
pignorabili nel patrimonio dello stesso debitore [elementi probanti e
cospicui idonei a dimostrare che, con ogni probabilità, inutilità
esecuzione mobiliare e sostenimento di oneri]

(*) Cass. 5724 del 27.2.2019

Creditore sussidiario prevale sui chirografari se tempestivo

Corte Costituzionale 18 gennaio 1991 n. 287: l'art. 2776 c.c.
non crea un ulteriore privilegio, “*ma soltanto deroga alla regola della par condicio creditorum (art. 2741 c.c.) in sede di distribuzione di quanto eventualmente residua del prezzo degli immobili dopo il pagamento dei creditori privilegiati e ipotecari*”; con la conseguenza che il creditore assistito da privilegio con collocazione sussidiaria ai sensi dell'art. 2776 c.c., prevale sui chirografari ma soltanto se intervenuti tempestivamente.

Creditori chirografari

Art. 528 c.p.c.

*I creditori chirografari che intervengono **successivamente** ai termini di cui all'art. 525 [udienza che fissa la vendita o l'assegnazione], **ma prima del provvedimento di distribuzione**, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza [**chirografari tempestivi**]*

*I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, **anche se intervengono a norma del comma precedente**, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.*

Creditori chirografari

TEMPESTIVI

intervenuti prima dell'emissione dell'ordinanza di delega (Cass. Sez. III, 18.1.2012 n. 689)

TARDIVI

intervenuti successivamente all'emissione dell'ordinanza di delega

Creditori chirografari

Sono crediti chirografari gli interessi sui crediti ipotecari che non rientrano nei limiti delle prelazioni a norma dell'art. 2855 c.c.:

- a) gli interessi corrispettivi sul credito ipotecario, anteriori all'annualità in corso alla data del pignoramento e fino alla data della distribuzione*
- b) tutti gli interessi di mora fino all'annualità in corso alla data del pignoramento*
- c) la differenza tra interessi convenzionali/di mora e gli interessi legali, dalla data della vendita fino all'udienza di distribuzione*

Casi particolari

Art. 499 comma 4 c.p.c.

Ai creditori chirografari, intervenuti tempestivamente, il creditore pignorante ha facoltà di indicare, con atto notificato o all'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione, l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, e di invitarli ad estendere il pignoramento se sono forniti di titolo esecutivo o, altrimenti, ad anticipare le spese necessarie per l'estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati ai sensi del primo periodo entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione.

Casi particolari

art. 511 c.p.c.

prevede che il creditore di un creditore avente diritto a partecipare al riparto può chiedere di essergli sostituito, proponendo domanda di intervento ex art. 499 co. 2 c.p.c..

Il creditore di un creditore avente diritto alla distribuzione possono sostituirsi a questi quando risulta titolare di un

credito certo, liquido ed esigibile

Casi particolari

Le cessioni del credito....

- Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 30.05.2014, ha acquistato pro soluto ed in blocco dal Cedente tutti i crediti derivanti da finanziamenti che presentano le caratteristiche meglio descritte nella Gazzetta Ufficiale nr. 67 del 07.06.2014;

Casi particolari

Le cessioni del credito.... continua

- che

ha esercitato in data 29/10/2019 una opzione di

riacquisto accettata da

con efficacia economica a decorrere dalle

00.01 del 28/10/2019 ed efficacia giuridica dal 30/10/2019, avente ad oggetto tutti i

crediti, individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 della Legge 385/93 (T.U.B.)

derivanti da finanziamenti concessi in forza di contratti di mutuo ipotecario che

presentavano, alla data del 31/8/2019 (data di individuazione) e/o alla diversa data

indicata nel relativo criterio, le seguenti caratteristiche (da intendersi cumulative

Casi particolari

Le cessioni del credito... continua

salvo ove diversamente previsto): 1) i Crediti sono denominati in Euro; 2) i Crediti derivano da mutui erogati ai sensi di contratti di mutuo ipotecari disciplinati dalla legge della Repubblica Italiana; 3) i Crediti sono attività finanziarie classificate: A) in sofferenza alla Data di Individuazione, ovvero B) in inadempienza probabile alla Data di Individuazione e/o alla data del 31 marzo 2019, nelle definizioni di cui alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, come risulta dalle informazioni disponibili presso qualsiasi filiale di . Di quanto sopra è stato dato Avviso di Pubblicazione sulla G.U. Parte II n. 130 del 5/11/2019 ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.385 del 1° settembre 1993 ed Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016.

Casi particolari

Le cessioni del credito... giurisprudenza

Cassazione civile, sez.VI, 05 Novembre 2020, n. 24798: *la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della creditrice in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art.58 T.U.B. ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale*

Cassazione civile, sezione I, 22 febbraio 2022, n. 5857: *la parte ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale*

Cassazione civile, sezione III, 6 febbraio 2024, n. 3405: *in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs.*

Casi particolari

Le cessioni del credito... giurisprudenza

Cassazione civile, sez. I, 08 Novembre 2024, n. 28790: *il caso il contratto di cessione sia oggetto di specifica **contestazione da parte del debitore ceduto**: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco”*

Tribunale di Brindisi, Ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, 22 ottobre 2024

Casi particolari

Le cessioni del credito... giurisprudenza

Cassazione civile, sez. III, 29 Dicembre 2024, n. 34868: *L'adempimento consistente nel deposito dell'avviso ha valore indiziario, e come tale va apprezzato dal giudice, nell'ambito della propria discrezionale valutazione sul complesso degli elementi idonei a costituire la prova della titolarità, ma non vale ad esonerare la parte, che agisce a tutela di un proprio credito, dall'onere di dare la prova della titolarità del medesimo, prova che non necessariamente transita per la produzione del negozio di cessione ma che comunque richiede elementi per far ritenere quanto meno presunta la cessione.*

Tribunale di Brindisi, Sentenza G.E. del 30.12.2024 (procedura sospesa)

- 1) la dichiarazione di cessione ha una valenza meramente dichiarativa e ricognitiva*
- 2) l'estratto dell'Avviso di Cessione è solo prova degli adempimenti pubblicitari*
- 3) l'attestazione notarile dell'autenticità della dichiarazione di cessione è una mera dichiarazione di parte*

Casi particolari

Le cessioni del credito... giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, 25 agosto 2025, nn. 23834, 23849 e 23852: *colui che agisce in giudizio deve fornire la prova della titolarità del credito e **che il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale a dimostrare l'effettiva titolarità del credito.***

Cassazione civile, Sez. III, 17 settembre 2025, n. 25547: *la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, **ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione,** in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, **salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta***

Casi particolari

Le cessioni del credito... giurisprudenza

Cassazione civile, Sez. I, 20 ottobre 2025, n. 27915: spetta alla *parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario*, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la disciplina di cui all'art. 58 d.lvo 385/1993, l'onere di *dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione*, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale *salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta*.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, *ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti*, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., *dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente*

Casi particolari

Le cessioni del credito... sintesi

- *contestazione della cessione da parte del debitore*
- *rigore della prova da parte del cessionario*
- *valutazione degli elementi da parte del G.E.*
- *anche in caso di contestazione, assumono comunque valore indiziario ai fini di un convincimento che nel merito, se adeguatamente motivato dal GE, resta insindacabile*

cessione del credito nell'ambito del fallimento\liquidazione giudiziale

art. 115 L.F. - Pagamento ai creditori

... il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione ...

art. 230 CCII - Pagamento ai creditori

... il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione ...